

Provvedimento n. 68 del 14 febbraio 2018

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 14 febbraio 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 4/2017 concernente l'emanazione del Provvedimento IVASS recante le modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 38/2011, n. 22/2008 e n. 14/2008 in materia di gestioni separate.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 7 soggetti:

- [Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici \(di seguito ANIA\)](#)
- [Soggetto richiedente l'anonimato](#)
- [Soggetto richiedente l'anonimato](#)
- [Stefano Carlino – Carlino, Costanzo & Associati](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)
- [Edoardo Gallo – Bip](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dei regolamenti modificati posti in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento 4/2017 viene pubblicato:

- il testo del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 recante le modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 38/2011, n. 22/2008 e n. 14/2008 in materia di gestioni separate, integrato anche con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate.

Documento di consultazione n. 4/2017

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE DI CUI AL TTITOLO VIII (BILANCIO E STRUTTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TTITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

C'è stato un contributo che ha richiesto la forma anonima.

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|------------------------------|-------|---|---|
| 1 | ANIA | Osservazioni generali | | Il fondo utili contribuisce a determinare un quadro di nuove condizioni nelle quali le imprese possano continuare a offrire prodotti di risparmio assicurativo, resi più onerosi dai mutati contesti di | <p>Proposta non accolta</p> <p>La disciplina proposta tende a introdurre elementi di flessibilità gestionale coerenti con le condizioni di mercato garantendo, comunque, l'equilibrio complessivo del sistema e livelli adeguati di tutela del consumatore anche attraverso la limitazione – tecnicamente possibile - ai soli contratti di nuova emissione, e senza, impatto sui contratti in corso.</p> <p>Alle imprese è lasciata facoltà di costituire un fondo utili all'interno di una gestione</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|--|
| | | | | <p>mercato e di assorbimento di capitale. Il fondo utili allinea l'assetto regolamentare italiano a quello di altri paesi europei dove funzionalità analoghe sono già consentite da tempo, e presenta indubbi vantaggi anche nell'ottica degli assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduce ulteriormente la volatilità dell'investimento nelle gestioni separate, già oggi caratterizzate da tale prerogativa, grazie alla ulteriore stabilizzazione dei rendimenti; • incentiva l'allocazione degli utili latenti agli assicurati da parte delle imprese, rispetto alla situazione attuale che impone comportamenti più | <p>separata nuova ovvero preesistente sulla base di proprie valutazioni interne, nell'ambito delle quali esse potranno soppesare gli ineliminabili oneri gestionali imputabili ai due diversi metodi di calcolo nella determinazione dei rendimenti per la stessa gestione separata rispetto ai benefici derivanti, in termini di maggiore flessibilità gestionale, dalla coesistenza di "vecchi" e "nuovi" contratti.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>conservativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliora la trasparenza delle gestioni grazie all'esplicitazione degli utili allocati agli assicurati nel nuovo fondo; • favorisce in relazione ai prodotti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni separate un'ottica di medio-lungo termine, sia da parte dell'offerta sia da parte della domanda, in coerenza con i principi introdotti dall'Istituto (cfr. Reg. ISVAP n. 38/2011, art. 5, comma 2); • permette l'offerta di prodotti distintivi di risparmio assicurativo mediante le gestioni separate esistenti, consentendo di | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>ottenere economie di scala rispetto ai costi amministrativi.</p> <p>A quest'ultimo riguardo, è evidente che la possibilità di ricorrere al fondo utili esclusivamente per i contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limita i suddetti vantaggi e la portata della novità, che se estesa anche ai contratti esistenti introdurrebbe una maggiore flessibilità gestionale a supporto delle gestioni separate, specialmente nell'attuale contesto di mercato; • determina per le gestioni separate esistenti la necessità di gestire due diversi metodi di calcolo nella | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>determinazione dei rendimenti per “vecchi” e “nuovi” contratti, e quindi appesantimenti operativi sui sistemi contabili e gestionali e sui diversi processi aziendali, compresi quelli collegati a Solvency II, tali da richiedere una ponderata valutazione prima di decidere se avvalersi della nuova opzione.</p> <p>Pur avendo riguardo alle motivazioni che possono aver condotto alla scelta di limitare l'efficacia del fondo utili ai nuovi contratti, si propone comunque all'Istituto di effettuare una ulteriore valutazione in ordine a eventuali spazi per l'applicazione della nuova funzionalità</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------|--|---|
| | | | | <p>anche con effetto sui contratti esistenti, eventualmente prevedendo limiti e condizioni, in modo da consentire di sfruttare appieno i vantaggi sopra descritti e di semplificare l'impatto operativo delle nuove disposizioni.</p> | |
| 2 | ANIA | Osservazioni generali | | <p>Anche l'introduzione della deroga alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento che consente di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica di particolari tipologie di strumenti derivati in presenza di una strategia documentata e approvata dall'organo amministrativo va valutata positivamente, in quanto permette una maggiore flessibilità gestionale nelle</p> | <p>Proposta non accolta</p> <p>La possibilità di sospendere la contabilizzazione di utili e perdite associati alla rinegoziazione periodica di strumenti derivati utilizzati in operazioni su titoli iscritti nella gestione separata – a differenza del fondo utili - esplica i suoi effetti su tutti i contratti collegati alla gestione separata su cui insistono i titoli oggetto dell'operazione di copertura in derivati. I presidi accordati con riguardo ai contratti esistenti appaiono, perciò, indispensabili.</p> <p>Quanto ai piani individuali pensionistici, si precisa che l'applicazione della disciplina sul trattamento contabile di alcune tipologie di derivati di cui all'art. 7 quater è rimessa alla discrezionalità dell'impresa che pertanto la applicherà solo ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>strategie di ottimizzazione dei rendimenti.</p> <p>Tuttavia, si osserva che la condizione di dover consentire, a fronte della scelta di avvalersi di tale nuova prerogativa, di esercitare da parte di tutti i contraenti delle polizze esistenti collegate alla gestione il diritto di riscatto senza costi né penalizzazioni costituisce un vincolo eccessivo. Peraltro, nel caso delle gestioni separate relative ai piani individuali pensionistici il diritto di riscatto totale della posizione previdenziale è riconosciuto esclusivamente al verificarsi di determinate fattispecie previste dalla legge. Pertanto,</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|-----------------------|---|---|
| | | | | si richiede all'Istituto di eliminare il vincolo in parola. | |
| 3 | ANIA | | Osservazioni generali | Com'è noto, già oggi è prassi di alcune imprese prevedere la determinazione di più tassi di rendimento all'interno di uno stesso periodo di osservazione annuale o di tassi di rendimento per periodi non coincidenti con il periodo di osservazione, peraltro sottoposti anch'essi alla verifica contabile da parte di una società di revisione. In presenza di un fondo utili e di due diverse metodologie di calcolo nella determinazione del tasso medio di rendimento per "vecchi" e "nuovi" contratti nelle gestioni separate esistenti, l'Associazione si riserva di approfondire con l'istituto le modalità | <p>Proposta accolta</p> <p>In linea con i principi di trasparenza dell'attività di vigilanza e considerata la portata innovativa dell'intervento normativo in questione oltreché la rilevanza dei prodotti collegati a gestioni separate, l'IVASS si rende disponibile sin da ora a un confronto con l'Associazione volto a valutare casi di concreta applicazione delle norme in oggetto.</p> <p>Resta naturalmente ferma la possibilità per gli operatori di presentare quesiti interpretativi all'Istituto secondo la consueta procedura di cui alla Comunicazione del 20 marzo 2014 disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo https://www.ivass.it/media/avvisi/documenti/2014/Comunicazione_al_mercato_del_20.03.2014.pdf</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--------|---|--|
| | | | | <p>di dettaglio con le quali la suddetta prassi debba essere applicata, nonché altri dubbi applicativi che scaturissero alla luce dei contenuti definitivi della nuova regolamentazione.</p> <p>Pertanto, si richiede anticipatamente all'Istituto di rendersi disponibile a fornire risposte a quesiti interpretativi e applicativi che l'Associazione raccoglierà dalle imprese associate, con particolare riferimento all'applicazione di prassi già utilizzate dalle imprese alla luce della novità del fondo utili.</p> | |
| 4 | Soggetto richiedente l'anonimato | Osservazioni generali | | <p>Osservazioni al Documento di consultazione IVASS N. 4/2017 - Contratti in essere e derivati</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Come chiarito nella relazione al documento di consultazione, le modifiche introdotte mirano a consentire una migliore gestione nel tempo dei rendimenti da riconoscere agli assicurati, anche facendo ricorso a strategie tese a stabilizzare nel tempo i</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|--|
| | | | | <p>Quando ho sottoscritto i contratti delle mie polizze vita ramo I l'ho fatto ponderando pro e contro, pur con le difficoltà di valutazione che affronta un normale cittadino. Le compagnie assicurative sono operatori professionali, ben più strutturati e preparati del cittadino comune, hanno avuto modo anch'esse di valutare in modo molto più approfondito quanto da loro stesse proposto nei contratti ed in base al contorno economico, finanziario e giuridico. Se al cittadino si può chiedere la "diligenza del buon padre di famiglia", dalle Compagnie si può pretendere ben di più.</p> <p>Non mi piacciono i cambi di regole a giochi iniziati, e ciò indipendentemente</p> | <p>rendimenti delle gestioni separate. Ciò, principalmente, nell'interesse dei consumatori che, alla luce delle attuali condizioni di mercato e secondo le regole attuali, rischierebbero di vedere scomparire l'offerta di prodotti tuttora ritenuti appetibili rispetto ad altri a contenuto più marcatamente finanziario.</p> <p>Quanto alla contabilizzazione delle operazioni in derivati, la proposta introduce la possibilità di associare ad una specifica strategia basata sull'utilizzo di strumenti derivati in possesso di specifiche caratteristiche, effetti sul rendimento delle gestioni separate diversi da quelli che deriverebbero dall'applicazione delle generali regole di calcolo del rendimento, per l'attuazione di strategie efficaci di copertura.</p> <p>La norma in questione, in particolare, introduce le sole modifiche alle regole di calcolo del rendimento delle gestioni separate che consentono alle imprese di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, negoziabili in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, iscrivendo i proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo fino alla chiusura dell'operazione, per realizzare uno <i>smoothing</i> dei rendimenti. La scelta regolamentare finale è stata adottata tenendo conto del principio di proporzionalità e di tutela degli assicurati sia nuovi sia già presenti nelle gestioni separate, prevedendo in quest'ultimo caso, la possibilità che essi, su richiesta, riscattino il contratto senza oneri o ne dispongano il trasferimento ad altra gestione sempre senza oneri, ove ritengano non più conveniente la nuova regola concernente la strategia di copertura mediante derivati.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>dall'origine, privata o pubblica: "pacta sunt servanda" e Statuto dei contribuenti.</p> <p>Odio ancora di più l'asimmetria con cui avvengono i cambi di regole: troppo spesso a sfavore del cliente finale o del cittadino.</p> <p>Sulle polizze ramo primo, ad opera della normativa fiscale e non di IVASS, abbiamo subito a contratti sottoscritti ed in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'introduzione della tassazione sui guadagni (prima erano esenti) - la limitazione della detrazione fiscale per le polizze ante 2001 (non è più detraibile il 19% di 1291,14 €) - il recente tentativo di assoggettamento all'imposta di bollo | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>(c.d. minipatrimoniale)</p> <p>Queste modifiche operate sulla pelle di contribuenti con polizze in essere, trovano una discutibile giustificazione nelle peggiorate condizioni economiche del Paese e nella necessità a favore della collettività. Ricordiamoci che spesso le polizze sono scelte di lungo periodo, con penali per l'uscita anticipata.</p> <p>Il Documento di consultazione N. 4/2017, proposte di modifica al REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, nasce di fatto dalla preoccupazione delle Compagnie sulla perdurante situazione di tassi bassi, che erode la redditività delle polizze ramo I, e</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>che non consentirà tra qualche anno di guadagnare con le nuove polizze né, a maggior ragione, con le vecchie polizze accompagnate da garanzia di rendimento.</p> <p>Bene, dico subito che i contratti in essere li hanno firmati anche loro, dopo le loro professionali valutazioni. Hanno semplicemente errato nelle loro valutazioni, ma ciò non è sufficiente a farne delle vittime. Non siamo in presenza di una sopravvenuta eccessiva onerosità di adempimento: un margine di rischio (alea contrattuale) se lo devono accollare anche loro. E se lo scenario dei tassi fosse stato inverso, potrebbero i vecchi clienti sottoscrittori</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>chiedere un intervento dell'IVASS a loro favore senza che le Compagnie gridino allo scandalo? fino a che per le Compagnie è usuale distribuire dividendi agli azionisti e rimandare le ricapitalizzazioni (le banche ne hanno fatte a iosa), non si può sostenere che siano in difficoltà. Inoltre i costi delle polizze sono mediamente elevate, ed il contenuto assicurativo</p> <p>Nelle gestioni separate allo stato attuale vi sono plusvalenze latenti dovute al metodo di contabilizzazione, a costo storico degli attivi e non "mark to market". A grandi linee queste plusvalenze sarebbero rilasciate nei prossimi anni più vicini.</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>Nel Documento di consultazione N. 4/2017, l'IVASS è stato attento nel non concedere alle Compagnie di modificare le garanzie sui tassi di rendimento delle polizze in essere, così pure con l'ammettere l'utilizzo del "fondo utili" solo per le polizze nuove. Fare diversamente avrebbe significato per il Vigilante intervenire su un contratto di natura privatistica unilateralmente e a favore di uno dei contraenti, e credo proprio non sia ammissibile.</p> <p>Però con il Documento si introdurrebbero delle potenziali modifiche anche ai contratti in essere.</p> <p>L'art. 7 quater del testo</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>in consultazione darebbe alle compagnie la possibilità di contabilizzare diversamente nelle gestioni separate le operazioni svolte con gli strumenti derivati di copertura. Non più sempre nell'esercizio, ma possibilità di rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica degli strumenti derivati.</p> <p>E' probabile che tale possibilità, utilizzata per la copertura dal rischio tassi, possa anche di fatto essere sfruttata per diluire nel tempo le plusvalenze latenti delle gestioni separate che invece, a regole costanti, sarebbero distribuite prima ai sottoscrittori. Credo che sia una spinta ad introdurre di</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|---|---|
| | | | | <p>fatto nuovi costi a carico degli assicurati attuali e a favore degli assicurati, non necessariamente coincidenti che ci saranno tra qualche anno.</p> <p>Di fatto si darebbe alle Compagnie la possibilità di modificare, unilateralmente, le attese sui contratti già in essere con i clienti.</p> | |
| 5 | Soggetto richiedente l'anonimato | | Osservazioni generali | <p>Osservazioni al Documento di consultazione IVASS N. 4/2017 - Contratti in essere e derivati</p> <p>Quando ho sottoscritto i contratti delle mie polizze vita ramo I l'ho fatto ponderando pro e contro, pur con le difficoltà di valutazione che affronta un normale cittadino. Le compagnie assicurative sono operatori</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Si rinvia alla risoluzione del commento n. 4.</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|----------|-----------|---|-------------------|
| | | | | <p>professionali, ben più strutturati e preparati del cittadino comune, hanno avuto modo anch'esse di valutare in modo molto più approfondito quanto da loro stesse proposto nei contratti ed in base al contorno economico, finanziario e giuridico. Se al cittadino si può chiedere la "diligenza del buon padre di famiglia", dalle Compagnie si può pretendere ben di più.</p> <p>Non mi piacciono i cambi di regole a giochi iniziati, e ciò indipendentemente dall'origine, privata o pubblica: "pacta sunt servanda" e Statuto dei contribuenti.</p> <p>Odio ancora di più l'asimmetria con cui avvengono i cambi di regole: troppo spesso a sfavore del cliente</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>finale o del cittadino.</p> <p>Sulle polizze ramo primo, ad opera della normativa fiscale e non di IVASS, abbiamo subito a contratti sottoscritti ed in corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'introduzione della tassazione sui guadagni (prima erano esenti) - la limitazione della detrazione fiscale per le polizze ante 2001 (non è più detraibile il 19% di 1291,14 €) - il recente tentativo di assoggettamento all'imposta di bollo (c.d. minipatrimoniale) <p>Queste modifiche operate sulla pelle di contribuenti con polizze in essere, trovano una discutibile giustificazione nelle peggiorate condizioni</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>economiche del Paese e nella necessità a favore della collettività. Ricordiamoci che spesso le polizze sono scelte di lungo periodo, con penali per l'uscita anticipata.</p> <p>Il Documento di consultazione N. 4/2017, proposte di modifica al REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011, nasce di fatto dalla preoccupazione delle Compagnie sulla perdurante situazione di tassi bassi, che erode la redditività delle polizze ramo I, e che non consentirà tra qualche anno di guadagnare con le nuove polizze né, a maggior ragione, con le vecchie polizze accompagnate da garanzia di rendimento.</p> <p>Bene, dico subito che i</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>contratti in essere li hanno firmati anche loro, dopo le loro professionali valutazioni. Hanno semplicemente errato nelle loro valutazioni, ma ciò non è sufficiente a farne delle vittime. Non siamo in presenza di una sopravvenuta eccessiva onerosità di adempimento: un margine di rischio (alea contrattuale) se lo devono accollare anche loro. E se lo scenario dei tassi fosse stato inverso, potrebbero i vecchi clienti sottoscrittori chiedere un intervento dell'IVASS a loro favore senza che le Compagnie gridino allo scandalo? fino a che per le Compagnie è usuale distribuire dividendi agli azionisti e rimandare le ricapitalizzazioni (le</p> | |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>banche ne hanno fatte a iosa), non si può sostenere che siano in difficoltà. Inoltre i costi delle polizze sono mediamente elevate, ed il contenuto assicurativo</p> <p>Nelle gestioni separate allo stato attuale vi sono plusvalenze latenti dovute al metodo di contabilizzazione, a costo storico degli attivi e non "mark to market". A grandi linee queste plusvalenze sarebbero rilasciate nei prossimi anni più vicini.</p> <p>Nel Documento di consultazione N. 4/2017, l'IVASS è stato attento nel non concedere alle Compagnie di modificare le garanzie sui tassi di rendimento delle polizze in essere, così pure con</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>l'ammettere l'utilizzo del "fondo utili" solo per le polizze nuove. Fare diversamente avrebbe significato per il Vigilante intervenire su un contratto di natura privatistica unilateralmente e a favore di uno dei contraenti, e credo proprio non sia ammissibile.</p> <p>Però con il Documento si introdurrebbero delle potenziali modifiche anche ai contratti in essere.</p> <p>L'art. 7 quater del testo in consultazione darebbe alle compagnie la possibilità di contabilizzare diversamente nelle gestioni separate le operazioni svolte con gli strumenti derivati di copertura. Non più</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>sempre nell'esercizio, ma possibilità di rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica degli strumenti derivati.</p> <p>E' probabile che tale possibilità, utilizzata per la copertura dal rischio tassi, possa anche di fatto essere sfruttata per diluire nel tempo le plusvalenze latenti delle gestioni separate che invece, a regole costanti, sarebbero distribuite prima ai sottoscrittori. Credo che sia una spinta ad introdurre di fatto nuovi costi a carico degli assicurati attuali e a favore degli assicurati, non necessariamente coincidenti che ci saranno tra qualche anno.</p> <p>Di fatto si darebbe alle</p> | |

| Numero commento | Commentare | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|-----------------------|--------|--|--|
| | | | | Compagnie la possibilità di modificare, unilateralmente, le attese sui contratti già in essere con i clienti. | |
| 6 | Ordine degli Attuari | Osservazioni generali | | Le modifiche di seguito proposte (seguinti 3 righe) derivano dal presupposto che il fondo utili abbia una natura "nozionale" di riferimento che riporta le plus valenze nette accantonate e non già distribuite, che in futuro potrebbero, in tutto o in parte, essere attribuite ai contratti in funzione anche delle relative clausole di rivalutazione. La componente che in funzione delle clausole di rivalutazione verrà attribuita ai contratti dovrebbe essere valutata in termini tecnici attuariali ed andare a costituire propriamente un'opportuna Riserva | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si precisa che le somme confluite nel fondo utili vengono attribuite interamente al risultato finanziario della gestione separata, secondo la regola di smontamento che l'impresa definisce ai sensi dell'art. 7-ter, nel termine massimo di otto anni, e per questa via, retrocesse ai contratti mediante l'applicazione della clausola di rivalutazione.</p> <p>La riserva fondo utili è iscritta nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve matematiche in quanto comprende gli importi del fondo utili costituito per ciascuna gestione separata dell'impresa che saranno utilizzati per far fronte agli impegni verso gli assicurati.</p> <p>La riserva fondo utili non è soggetta a valutazioni tecnico attuariali: le eventuali variazioni che si intende far evidenziare <i>al punto c bis) dell'allegato 14-ter</i> sono quelle relative ai criteri di attribuzione del fondo utili applicati nel tempo ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articol o | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--------|--|---|
| | | | | <p>Fondo Utili. Nel caso in cui le modifiche in oggetto non vengano accolte, ossia nel caso in cui si ritenga che il Fondo Utili abbia natura di riserva matematica, si chiede di eliminare dal punto c bis) dell'allegato 14-ter la seguente frase: [...]. Fornisce altresì evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, ai criteri di calcolo adottati. [...] in quanto la riserva fondo utili avrebbe natura meramente contabile (pari al fondo utili) e non tecnico-valutativa, pertanto non ci sarebbero specifici "criteri di calcolo" da variare nel corso del tempo.</p> | |
| 7 | UNIPOL GRUPPO S.P.A | Osservazioni generali | | L'art. 5 comma 2 lettera b) del documento stabilisce | L'osservazione richiede una modifica al Regolamento |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|---|
| | | | | <p>che possono essere accantonate al fondo utili le “plusvalenze nette realizzate”. L’art. 2, lettera i-bis) stabilisce che le “plusvalenze nette realizzate” rappresentano il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento.</p> <p>Nell’allegato A Bis, ai fini della determinazione del fondo utili, si fa riferimento alla voce B del prospetto “Utili/perdite da realizzo”, che rappresenta un saldo annuale e che può assumere anche segno negativo.</p> <p>Ciò premesso ad</p> | <p>L’Allegato A-bis è stato emendato. Nel merito, l’indicazione fornita circa le voci da considerare ai fini dell’individuazione della quota di plusvalenze nette realizzate da accantonare nel fondo utili è stata modificata al fine di distinguere le due poste e non dar luogo a erronee interpretazioni della norma.</p> <p>Per quanto riguarda le gestioni separate con determinazione dei rendimenti a cadenza mensile si osserva quanto segue.</p> <p>Il Regolamento disciplina i principi per l’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate nel fondo utili e per il relativo rilascio al risultato finanziario della gestione separata, che si applicano sia alle gestioni separate che prevedono la determinazione di un solo tasso di rendimento, sia alle gestioni separate che prevedono la determinazione di più tassi di rendimento all’interno del periodo di osservazione, secondo i criteri stabiliti dall’impresa.</p> <p>Detti criteri dovranno essere in modo che la quota annua proveniente dallo smontamento di una plusvalenza realizzata netta accantonata in un dato anno sia adeguatamente ripartita tra i corrispondenti tassi di rendimento a cadenza mensile.</p> <p>Tuttavia considerata la portata innovativa dell’intervento normativo e la complessità della sua concreta applicazione l’IVASS si rende disponibile a fornire chiarimenti a eventuali quesiti applicativi.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>avviso dello scrivente Gruppo, sarebbe opportuno e utile chiarire le modalità di costituzione e di rilascio del fondo utili in presenza di gestioni separate con determinazione dei rendimenti a cadenza mensile con riferimento ai 12 mesi precedenti, ossia in presenza di gestioni nelle quali si determinano rendimenti annui a base mobile. In particolare, si ritiene utile che siano meglio specificate le modalità con le quali deve essere verificata la condizione di avere realizzato una plusvalenza netta accantonabile nel fondo utili. In questi casi infatti una stessa plus/minusvalenza partecipa alla formazione di 12 differenti rendimenti</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|------------------------|---|---|
| | | | | annui. | |
| 8 | ANIA | 2 | 1 lett c- bis e i- bis | <p>Si osserva che le definizioni introdotte nel comma in questione, a stretto rigore, limitano la facoltà di accantonare le plusvalenze solo con riferimento a quelle realizzate a seguito della <u>vendita</u> di attività facenti parte della gestione separata.</p> <p>D'altra parte, si osserva che l'allegato A-bis ricomprende anche le plus e minus da <u>rimborso</u> / <u>scadenza</u> di titoli del comparto "circolante", che sono inclusi nella voce B, per cui sembra potersi dedurre che, in questo caso, anche queste ultime possano essere accantonate nel fondo utili, soluzione che appare peraltro più ragionevole.</p> <p>Pertanto, si chiede</p> | <p>L'osservazione richiede una modifica al Regolamento, per la parte relativa all'Allegato A-bis. Si rinvia alla risoluzione del commento n.7</p> <p>La norma stabilisce che possono essere accantonate nel Fondo utili le plusvalenze realizzate nette derivanti dalla vendita di titoli della gestione separata. La finalità della norma regolamentare è di consentire alle imprese, applicando la propria politica di investimento, di realizzare le plusvalenze latenti presenti nei titoli della gestione separata per ri-attribuirle nel tempo al rendimento della gestione separata stessa, realizzando per questa via, uno <i>smoothing</i> dei rendimenti nel tempo: plusvalenze latenti che se non realizzate non entrerebbero mai nel rendimento della gestione separata. Le plusvalenze o minusvalenze da rimborso rappresentano invece una componente di reddito nota alla compagnia nel momento in cui acquista il titolo ed entra nella determinazione del tasso di rendimento della gestione separata con certezza, quando il titolo scade: pertanto può essere assimilata alle altre componenti del risultato finanziario della gestione separata di cui all'articolo 7 comma 2 (e.g. proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione).</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|---------------|--|--|
| | | | | conferma dell'interpretazione che anche le plus minus da rimborso / scadenza rientrano nell'ambito delle "plusvalenze nette realizzate" che è possibile accantonare nel fondo utili. | |
| 9 | Ordine degli Attuari | 2 | 1 lett c- bis | <p>Si propone pertanto (v. punto 6) la seguente modifica: "fondo utili": fondo ammontare nozionale costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata non ancora attribuite al risultato finanziario della gestione stessa;</p> <p>Si propone inoltre di inserire il seguente comma 1 lettera c-ter): "Riserva fondo utili": accantonamento della quota parte del fondo utili che si prevede di</p> | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si rinvia alla risoluzione del commento n. 6</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|------------------------|--|---|
| | | | | retrocedere in futuro agli assicurati ed iscritto nelle riserve matematiche. | |
| 10 | Ordine degli Attuari | 2 | 1 lett c- bis e i- bis | <p>Relativamente al contenuto dei commi in oggetto si rileva un'incongruenza rispetto a quanto riportato nell'allegato A-bis.</p> <p>Nei commi in oggetto le plus da rimborso sembrano non essere differibili; infatti, in base all'art 2, comma 1 lettere c-bis) e i-bis) sono differibili solamente le plus e minus "realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata". I rimborsi non sono definibili come "vendite".</p> <p>Questo è in contrasto con l'allegato A-bis dove le plus e le minusvalenze da</p> | <p>L'osservazione richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Si veda la risoluzione ai commenti nn. 7 e 8</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---|----------|------------------------|--|---|
| | | | | <p>rimborso del circolante sono generalmente incluse nella voce B (quindi differibili nel fondo utili). Se l'intento del legislatore è di far entrare anche i proventi di rimborso nel perimetro del fondo utili, sarebbe meglio nell'ambito dell'art 2 riferirsi a plus e minus "... realizzate a seguito della vendita e del rimborso a scadenza di attività facenti parte della gestione separata."</p> | |
| 11 | Stefano Carlino – Carlino, Costanzo & Associati | 2 | 1 lett c- bis e i- bis | <p>Si suggerisce di aggiungere dopo "<i>... a seguito della vendita</i>" anche la locuzione "<i>o del rimborso</i>". Infatti ancorché l'attività di vendita sia un comportamento attivo dell'impresa e, pertanto, discrezionale, mentre l'atto del rimborso sia un mero evento contrattuale e,</p> | <p>Proposta non accolta Si veda la risoluzione al commento n. 8</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|----------|--------|---|-------------------|
| | | | | <p>pertanto, non discrezionale, si ritiene preferibile che al computo del Fondo Utili possano concorrere anche gli utili o le perdite da rimborso. In particolare tale seconda fattispecie, oggi presumibilmente marginale, assumerà verosimilmente una dimensione significativa nei prossimi anni allorquando titoli oggi acquistati <i>‘sopra la pari’</i> andranno a scadenza. Parrebbe pertanto più coerente con le finalità dell’ emanando Regolamento includere nel concetto del Fondo Utili anche tali fattispecie.</p> <p>Testo attuale: “... a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata”</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|-------------|--|--|
| | | | | Testo proposto: "... a seguito della vendita o del rimborso di attività facenti parte della gestione separata" | |
| 12 | ANIA | 4-bis | 2 | Con riferimento alla scelta dell'impresa se prevedere o no la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due diverse regole di determinazione del tasso di rendimento, si chiede di precisare se tale scelta debba essere comunicata all'Istituto e, se sì, se siano previste istruzioni informatiche o altre modalità. | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Nel merito si precisa che la scelta in questione va senz'altro comunicata all'Istituto. L'art. 5, comma 3 del Regolamento dispone, infatti, che il verbale della delibera con cui l'organo amministrativo costituisce la gestione separata, approva il relativo regolamento e le successive modifiche sia trasmesso all'IVASS entro quindici giorni dalla sua adozione. Lo stesso dicasi per il regolamento della gestione separata che deve contenere le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera j, e trasmesso ai sensi del citato art. 5, comma 3.</p> <p>I dati saranno trasmessi in via informatica secondo le modalità indicate agli artt. 5 e 14-quinquies.</p> |
| 13 | ANIA | 5 | 2, lett. b) | Si chiede di precisare se l'impresa può stabilire i criteri di attribuzione delle plusvalenze nette realizzate nel fondo utili periodo per periodo, oppure se il criterio debba essere dettagliato nel regolamento della gestione separata ex | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>L'art. 6 non prevede tra i contenuti del Regolamento della gestione separata i criteri di attribuzione delle plusvalenze nette realizzate al fondo utili.</p> <p>Detti criteri possono, perciò, essere modificati in modo coerente con i principi stabiliti nel delibera dell'Organo amministrativo senza che siano comunicati di volta in volta al cliente.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|---|
| | | | | ante e quindi una volta per tutte. Nel caso in cui i criteri possano essere stabiliti di volta in volta, si chiede se sarà necessario comunicare di volta in volta ai clienti il criterio adottato. | |
| 14 | ANIA | 7-bis | 1 | Si chiede di aggiungere alle parole "... ove accantonare" le parole "la quota delle", in modo da precisare che è possibile destinare al fondo utili anche una parte delle plusvalenze nette realizzate. In ogni caso, anche in assenza di modifica del testo, si chiede conferma dell'interpretazione che sia possibile accantonare una quota delle plusvalenze nette realizzate. | <p>Proposta non accolta</p> <p>La norma dispone che le plusvalenze nette realizzate vengano accantonate interamente. L'impresa attribuisce poi la quota del fondo utili ai fini del calcolo del rendimento sulla base delle proprie valutazioni e dei criteri adottati, coerentemente con le previsioni del Regolamento.</p> |
| 15 | ANIA | 7-bis | 1 | Si chiede di precisare se, nel caso in cui la compagnia opti per la facoltà di accantonare le plusvalenze nette realizzate al fondo utili, | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n.14</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|--|
| | | | | in tutto o in parte, l'accantonamento debba poi essere sempre effettuato, ad ogni periodo di osservazione, oppure se resta comunque facoltà dell'impresa non effettuare l'accantonamento in determinati periodi, o farlo in quote o importi stabiliti di volta in volta a propria discrezione. | |
| 16 | Ordine degli Attuari | 7-bis | 2 | Eliminare (v. punto 9) | Proposta non accolta Si veda la risoluzione al commento n.6 |
| 17 | ANIA | 7-bis | 3 | Le nuove disposizioni sul fondo utili non fanno riferimento a meccanismi di attribuzione delle plusvalenze nette realizzate già accantonate nel fondo utili, quindi allocate alla massa degli assicurati in forma di riserva collettiva, a singole prestazioni, per esempio al verificarsi del decesso dell'assicurato, di | L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento Nel merito, si conferma che la previsione di meccanismi di attribuzione del fondo utili a singole prestazioni (es. caso morte) è lasciata alla libera determinazione da parte delle imprese nella costruzione delle tariffe e del <i>design</i> di prodotto. |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|--|
| | | | | <p>contratti esistenti che hanno in qualche misura contribuito, con i loro versamenti pregressi, alla costituzione delle plusvalenze nette realizzate accantonate. Si interpreta che tale prerogativa sia lasciata alla libera determinazione da parte delle imprese del product design e dei profili di payout delle prestazioni. Si chiede conferma dell'interpretazione.</p> | |
| 18 | ANIA | 7-bis | 3 | <p>Si chiede di precisare se il periodo entro il quale attribuire agli assicurati le plusvalenze nette realizzate accantonate, pari al massimo a otto anni, decorre dalla data di accantonamento o dall'anno successivo.</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Nel merito, considerato che l'impresa, una volta accantonate interamente le plusvalenze realizzate nette nel fondo, ha facoltà di staccare contestualmente una quota parte delle stesse a favore del rendimento per gli assicurati, gli 8 anni iniziano nel momento in cui le plusvalenze nette vengono realizzate e attribuite al fondo (tempo t=0).</p> |
| 19 | ANIA | 7-bis | 3 | <p>Si interpreta che l'unico vincolo di cui tener conto per l'attribuzione agli assicurati</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>In particolare si conferma che la norma non richiede la determinazione di un criterio di smontamento valido, anche in termini di durata, per tutte le generazioni di</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|--|
| | | | | <p>dell'intera quota di plusvalenze nette realizzate accantonate nel fondo utili in un determinato anno è quello di operare l'attribuzione entro al massimo otto anni. In tale ambito, è quindi facoltà dell'impresa prestabilire un numero di anni, anche variabile nel tempo in funzione dell'anno di "generazione" delle plusvalenze nette realizzate accantonate, entro il quale attribuire interamente agli assicurati il fondo utili (per esempio, 8 anni fino al 20XX, 7 anni dal 20XX al 20YY, ecc.). Si chiede conferma dell'interpretazione.</p> | <p>plusvalenze nette realizzate. La finalità della previsione normativa è che l'impresa accantoni tutte le plusvalenze realizzate nette nel fondo utili e rilasci le quote del Fondo utili secondo i criteri stabiliti e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 7-ter comma 2 e comunque entro il limite massimo degli 8 anni.</p> |
| 20 | ANIA | 7-bis | 3 | <p>Ferma restando l'osservazione precedente, si chiede conferma che, nel caso in cui l'impresa abbia inteso prestabilire un criteri di</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Nel merito si conferma la facoltà dell'impresa di modificare il criterio di attribuzione delle plusvalenze realizzate nette nel tempo, fermo quanto disposto dall'articolo 7- ter comma 2 e il limite massimo degli 8 anni.</p> <p>Si veda anche la risoluzione al commento n.13.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|---|
| | | | | determinazione del numero di anni entro i quali attribuire agli assicurati le plusvalenze nette realizzate accantonate in un determinato anno, lo stesso criterio possa essere rivisto successivamente da parte dell'impresa. | |
| 21 | Ordine degli Attuari | 7-bis | 3 | Si chiede che, per le gestioni separate che prevedono il fondo utili e che in futuro saranno in run-off, il tempo massimo di 8 anni venga sostituito con un orizzonte temporale individuato in funzione della durata residua media dei contratti a cui si applica il fondo utili. In caso contrario, si aprirebbe la possibilità per le imprese di non riconoscere ai contratti quota parte delle plusvalenze nette accantonate. | <p>L'osservazione richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Considerato che il limite degli 8 anni è un termine massimo entro cui dovranno essere smontate le plusvalenze nette via via accantonate a fondo utili, l'impresa in caso di <i>run off</i> ridurrà di anno in anno l'orizzonte temporale di smontamento delle stesse al fine di far concorrere interamente il fondo utili alla determinazione del rendimento.</p> <p>Per maggiore chiarezza, il testo dell'articolo 7-bis è stato emendato</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|---|
| 22 | ANIA | 7-ter | 1 | Si chiede conferma che il fondo utili possa essere attribuito al rendimento in quota parte, già a partire dal primo anno di realizzo delle plusvalenze nette, ossia che, in altre parole, nel primo anno sia possibile, ad esempio, accantonare tutte le plusvalenze nette realizzate e, contestualmente, attribuire una quota delle plusvalenze nette realizzate al rendimento da attribuire agli assicurati. | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 18</p> |
| 23 | Ordine degli Attuari | 7-ter | 1 | Si chiede di modificare il testo come segue: <i>b) per le gestioni separate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali agisce il fondo utili, il risultato finanziario e la giacenza media sono</i> | <p>Proposta accolta</p> <p>Il testo del Regolamento è stato emendato</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|----------|------------|--|---|
| | | | | <p><i>riproporzionati sulla base del criterio indicato all'articolo 7-bis, comma 5; il risultato finanziario così ottenuto è diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce si applica il solo articolo 7.</i></p> | |
| 24 | ANIA | 7-ter | 1, lett.a) | <p>Si chiede conferma che la modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicata nella lettera a) sia riferita a gestioni separate nelle quali siano presenti unicamente contratti per i quali ci si avvale del fondo utili.</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Si conferma l'interpretazione indicata</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|------------|--|--|
| 25 | ANIA | 7-ter | 1, lett.a) | Si chiede di aggiungere alle parole "... è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate" la parola "accantonate", in modo da precisare che è possibile destinare al fondo utili anche una parte delle plusvalenze nette realizzate. | <p>Proposta non accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 14</p> |
| 26 | ANIA | 7-ter | 3 | Il comma dispone che la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione sia sottoposta alla valutazione preventiva dell'organo amministrativo. Si ritiene che l'individuazione della quota del fondo utili da attribuire agli utili che concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento possa essere delegata alle | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si ritiene che la valutazione della quota del fondo utili da attribuire ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento rappresenti una decisione strategica dell'Organo amministrativo. Al riguardo si richiama quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 24/2016 in materia di politica di investimenti, laddove l'articolo 5 prevede che tale politica – approvata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno - definisca tra l'altro: (i) gli obiettivi per i rendimenti attesi dagli investimenti tenendo conto delle ragionevoli aspettative dei contraenti oltreché di quanto stabilito dalle condizioni contrattuali, (ii) limiti e condizioni relativi alle operazioni sui titoli in portafoglio tenuto conto del contesto del mercato finanziario; (iii) la procedura e la tempistica per il monitoraggio dei risultati degli investimenti e la tempistica dell'informativa all'organo amministrativo; (iv) la procedura e la tempistica per il riesame della politica degli investimenti.</p> <p>Si ritiene che le decisioni circa le modalità e la tempistica di realizzo di plusvalenze latenti su titoli della gestione separata rientrino nella richiamata politica degli investimenti; analogamente la determinazione della quota del fondo utili da attribuire al rendimento annuale della gestione separata rappresenta una decisione strategica, essendo strettamente connessa alla pianificazione delle scelte in materia di</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|----------|-------|---|--|
| | | | | <p>funzioni aziendali di competenza, in base alle regole di governance definite all'interno di ciascuna compagnia assicurativa. Si ritiene quindi che la determinazione della suddetta quota possa essere oggetto di valutazione da parte delle funzioni aziendali competenti e che sia eccessivo sottoporre la questione a specifica valutazione da parte dell'organo amministrativo. Pertanto, si richiede di riformulare la disposizione o, in ogni caso, di precisare che l'organo amministrativo può delegare le suddette attività alle funzioni aziendali competenti.</p> | <p>investimenti, incluse le operazioni sui titoli in portafoglio, e agli obiettivi di rendimento delle gestioni separate, alla luce delle aspettative dei contraenti da conseguire nel tempo, in particolar modo nelle gestioni separate ove coesistono vecchi e nuovi contratti.</p> <p>Qualora siano adottate prassi di determinazione dei tassi mensili si ritiene che l'Organo amministrativo possa assolvere al suo compito valutando <u>almeno una volta l'anno</u> la quota del fondo utili da attribuire al tasso medio di rendimento della gestione separata.</p> <p>Per maggiore chiarezza l'articolo 7- ter comma 3 è stato emendato richiamando in modo esplicito le disposizioni in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Regolamento IVASS n. 24/2016.</p> |
| 27 | ANIA | 7-ter | 3 | Fermo restando quanto richiesto nell'osservazione precedente e in | Proposta parzialmente accolta |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|---|
| | | | | <p>coerenza con la stessa proposta già formulata, si chiede di prevedere una certa flessibilità in relazione alla valutazione dell'organo amministrativo, in modo da evitare eccessivi appesantimenti operativi nel caso in cui sia prevista la determinazione di più tassi di rendimento all'interno di uno stesso periodo di osservazione annuale o di tassi di rendimento per periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.</p> | <p>Si veda la risoluzione al commento n. 26</p> |
| 28 | Ordine degli Attuari | 7-ter | 3 | <p>Si chiede se, nel caso di gestioni con rendimenti definiti mensilmente, previa opportuna definizione e formalizzazione di specifici criteri da parte dell'organo amministrativo da adottarsi con cadenza</p> | <p>Proposta non accolta Si veda la risoluzione al commento n. 26</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|--|
| | | | | annuale, l'attività prevista dal presente comma possa essere delegata ad un comitato interno. | |
| 29 | UNIPOL GRUPPO S.P.A. | 7-ter | 3 | L'art. 7-ter, co. 3, prevede che la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione sia sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo. Si propone che l'organo amministrativo, in ragione della funzione di indirizzo e controllo che gli è propria, valuti e approvi preventivamente il processo e i criteri tramite i quali l'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire alla gestione separata e non il <i>quantum</i> numerico (quota annuale) da attribuire | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 26</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|-------|--|---|
| | | | | ad ogni singola gestione separata. Si propone pertanto l'adozione della seguente formulazione: <i>“L'organo amministrativo valuta e approva i processi e i criteri tramite i quali l'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione”.</i> | |
| 30 | ANIA | 7-quater | 1 | Si chiede di confermare la possibilità di utilizzare, oltre agli <i>“strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione”</i> , anche strumenti derivati negoziati OTC ma comunque regolati da contratti quadro ISDA e CSA. | L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento Nel merito, la finalità della norma richiamata non è disciplinare le tipologie di derivati ammissibili: le compagnie di assicurazione possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni e delle modalità di utilizzo previste dalla normativa vigente primaria (in particolare Codice delle assicurazioni e Atti delegati) e secondaria (in particolare il Regolamento 24/2016). La norma in questione disciplina unicamente le modalità di contabilizzazione nella gestione separata di talune strategie di copertura realizzate mediante l'utilizzo di derivati che possiedono le caratteristiche e i requisiti stabiliti dalla norma stessa (tra cui la negoziabilità in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione). |
| 31 | ANIA | 7-quater | 1 | Il comma dispone che: <i>In deroga all'articolo 7, comma 2 e fermo</i> | L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|--|
| | | | | <p><i>quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, qualora l'impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata <u>mediante strumenti derivati ... con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura,</u> è consentito</i></p> <p>Si interpreta che strategie mediante derivati a copertura dei rischi di titoli che non hanno una scadenza naturale, ovvero hanno una scadenza teorica infinita (ad esempio azioni e bond) possano comunque essere considerate rientrare nella norma. Se così non fosse si ritiene che escludere dalla norma i derivati a copertura di tali fattispecie di titoli possa pregiudicare la</p> | <p>Nel merito, si conferma l'interpretazione indicata.</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|--------------|--------|--|---|
| | | | | flessibilità gestionale, e si richiede quindi di consentirne l'utilizzo. | |
| 32 | ANIA | 7- quater | 1 | Il comma si riferisce a "titoli oggetto di copertura". Si chiede di precisare se la possibilità di deroga del presente comma è applicabile anche per un insieme di titoli (cosiddetto "macrohedge"), tenuto anche conto che l'insieme dei titoli oggetto di copertura è variabile nel tempo. | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>La finalità della disposizione normativa richiamata non è quella di disciplinare le modalità di utilizzo dei derivati o di strutturazione di una strategia di copertura da parte delle compagnie di assicurazione (e.g. macro-hedge o micro-hedge), contenuti in altri atti normativi (cfr risoluzione al commento n. 30). La norma richiamata prevede esclusivamente la possibilità di avvalersi di una deroga contabile all'interno della gestione separata, al ricorrere di alcune condizioni, tra cui "la disponibilità nell'ambito della gestione separata dei titoli ammessi per la regolazione dello strumento derivato (cd <i>deliverable</i> del derivato)".</p> <p>L'utilizzo della deroga può essere riferito anche a un insieme di titoli purché sia garantito che avvenga nel rispetto della condizione della presenza nella gestione separata dei titoli <i>deliverable</i> rispetto a quell'insieme dei titoli cui la strategia di copertura fa riferimento.</p> |
| 33 | Soggetto richiedente l'anonimato | 7- quater | 1 | <p><u>Dopo le osservazioni generali di cui sopra propongo che:</u></p> <p>a. La diversa contabilizzazione degli strumenti di copertura possa avvenire solo per nuove gestioni separate.</p> <p>oppure</p> <p>b. Si introduca un</p> | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------|--|---|
| | | | | meccanismo di calcolo per i contratti in essere che sterilizzi per gli stessi gli effetti della diversa contabilizzazione dei derivati. | |
| 34 | Soggetto richiedente l'anonimato | 7-quater | 1 | <p><u>Dopo le osservazioni generali di cui sopra propongo che:</u></p> <p>a. La diversa contabilizzazione degli strumenti di copertura possa avvenire solo per nuove gestioni separate.</p> <p>oppure</p> <p>b. Si introduca un meccanismo di calcolo per i contratti in essere che sterilizzi per gli stessi gli effetti della diversa contabilizzazione dei derivati.</p> | <p>Proposta non accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2.</p> |
| 35 | ANIA | 7-quater | 2 | Si richiede di poter aggiornare il "Documento sulla politica di impiego degli | <p>Proposta non accolta</p> <p>Il Regolamento 24/2016 stabilisce che le politiche in materia di investimenti sono oggetto di una specifica delibera da parte dell'organo amministrativo e sono riviste</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|---|
| | | | | strumenti derivati”, richiesto dal Regolamento 24, non nel momento in cui l’organo amministrativo delibera di avvalersi della facoltà concessa in termini di nuova modalità di contabilizzazione, ma nel primo aggiornamento annuale successivo. | almeno una volta l’anno. Qualora l’organo amministrativo decida di avvalersi della deroga di cui all’articolo 7-quater, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la politica in materia di investimenti per la parte afferente alle politiche di impiego degli strumenti finanziari derivati. |
| 36 | ANIA | 7-quater | 2 e 3 | Il comma dispone, al comma 2, alcuni compiti dell’organo amministrativo, e al comma 3 che lo stesso organo “Per ogni operazione di copertura per la quale l’impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, valuta preventivamente almeno i seguenti elementi...”: Si ritiene che l’obbligo di portare all’attenzione e all’approvazione dell’organo amministrativo ogni | L’osservazione non richiede una modifica al Regolamento Nel merito la finalità della disposizione normativa in questione è proprio quella di porre in capo all’Organo amministrativo l’approvazione di ciascuna strategia di copertura , intesa come sequenza di operazioni di negoziazione dello strumento derivato e non già come approvazione delle singole negoziazioni che la strategia di copertura dovesse richiedere (ad esempio, nel caso di coperture di titoli realizzate mediante <i>futures</i> , in cui la fine del periodo di copertura è successiva alle scadenze dei <i>futures</i> disponibili, la singola rinegoziazione del derivato non deve essere sottoposta alla valutazione dell’Organo amministrativo.) Per maggiore chiarezza il testo del Regolamento è stato emendato (operazione/strategia) |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|--------------|-------|--|---|
| | | | | <p>singola operazione di copertura costituisca un onere particolarmente gravoso. Pertanto, si richiede di adattare la disposizione nel senso di prevedere che l'organo amministrativo approvi, nel contesto della politica di impiego degli strumenti derivati di cui al comma 2, linee guida operative e criteri idonei a delimitare l'ambito di operatività in derivati, valutando preventivamente gli elementi indicati al comma 3.</p> | |
| 37 | ANIA | 7- quater | 3 | <p>Il comma prevede che "Per ogni operazione di copertura per la quale l'impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, l'organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi: ...". Si osserva che la</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Si veda la risoluzione a commento n. 36.</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|----------|--------|---|-----------------------------|
| | | | | <p>valutazione preventiva dell'organo amministrativo si può riferire a una "strategia" di copertura e non necessariamente a ogni singola operazione di stipula di contratti derivati in cui si concretizza la strategia di copertura. Ad esempio, la strategia potrebbe consistere nel coprire una parte di portafoglio già esistente e si potrebbe concretizzare in "n" operazioni di stipula di contratti derivati, eventualmente di tipologie differenti, da effettuare in un determinato arco temporale. Alla luce di ciò, si chiede di precisare la portata applicativa della disposizione rispetto agli adempimenti che l'organo amministrativo deve porre in atto.</p> | |
| 38 | UNIPOL | 7- | 3 | L'art. 7-quater, co. 3, | Proposta non accolta |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|---------------|--------|--|--|
| | GRUPPO S.P.A: | quater | | <p>prevede che l'organo amministrativo valuti preventivamente ogni operazione di copertura per la quale l'impresa intenda avvalersi della deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata. Si propone che l'organo amministrativo, sempre in ragione della funzione di indirizzo e controllo che gli è propria, valuti e approvi preventivamente il processo tramite il quale l'impresa rinvia l'attribuzione degli utili e delle perdite associati alla chiusura periodica per tipologia di strumento derivato e non per le singole operazioni. Si propone pertanto l'adozione della seguente formulazione</p> | Si veda la risoluzione al commento n. 36 |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|--|--|
| | | | | del comma 3, primo alinea: <i>“Per ogni tipologia di strumento derivato di copertura per la quale l’impresa intenda avvalersi della deroga di cui al comma 1, l’organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi:”</i> | |
| 39 | ANIA | 7- quater | 4, lett. c) | Si richiede di modificare la norma in esame al fine di considerare chiusa l’operazione di copertura per la sola uscita dei titoli sottostanti dalla gestione separata per scadenza o per realizzo, con conseguente possibilità di assegnare integralmente al fondo di rettifica i risultati economici rivenienti dall’attività di copertura con lo strumento derivato, fino al momento in cui questa | <p>Proposta non accolta</p> <p>Preliminarmente si ricorda che la deroga contabile ha valenza solo ed esclusivamente sulla gestione separata e i suoi effetti devono essere perfettamente “neutri” rispetto ai principi di contabilizzazione di tali operazioni nel bilancio delle compagnie.</p> <p>La posta rettificativa ha la funzione di “correggere” il disallineamento contabile tra l’attribuzione dei proventi/oneri conseguiti a fronte della rinegoziazione del derivato e l’attribuzione dei proventi/oneri sul sottostante, consentendo, per questa via, all’impresa di porre in essere operazioni di copertura mediante l’utilizzo delle tipologie di derivati sopra richiamati (e.g. <i>futures</i>)</p> <p>Presupposti essenziali della possibilità di utilizzo della deroga contabile – la cui decisione e verifica sono poste sotto la responsabilità ultima dell’Organo amministrativo - sono proprio la strettissima relazione tra derivato di copertura e i titoli della gestione separata oggetto di copertura e l’esistenza «fisiologica» di un disallineamento tra le relative scadenze che giustifichi una continua</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|---|--|
| | | | | <p>venga interrotta anticipatamente rispetto alla sua scadenza dichiarata. Inoltre, in analogia alla contabilizzazione in <i>Hedge Accounting</i> prevista per il bilancio <i>International Standards</i>, si chiede, in tali circostanze, di consentire il rilascio progressivo a conto economico del fondo di rettifica così generato, fino alla scadenza o alla vendita del titolo oggetto di copertura.</p> | <p>rinegoziazione del derivato lungo la vita della copertura e una “sospensione” contabile dei proventi/oneri da rinegoziazione del derivato stesso finché la copertura è in vita (in breve, non si considera interrotta la copertura fintantoché la sostituzione del derivato è parte della strategia di copertura documentata e approvata dall’Organo amministrativo).</p> <p>Il rilascio progressivo non risulta pertanto compatibile con quanto sopra evidenziato.</p> |
| 40 | ANIA | 7- quater | 4, lett. c) | <p>Si richiede di precisare, nel caso di strategie di copertura aventi come sottostante un paniere di titoli, quali siano le logiche per considerare chiusa l’operazione di copertura ai sensi del punto (i) “<i>i titoli sottostanti alla strategia di copertura escono dalla gestione separata per scadenza ovvero per realizzo</i>”.</p> | <p>L’osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Le logiche per considerare chiusa la strategia di copertura di un insieme di titoli devono fare riferimento alle condizioni richiamate nella risoluzione al commento n. 32. In generale, si può considerare chiusa la strategia di copertura su un insieme di titoli quando esce dalla gestione separata l’ultimo titolo <i>deliverable</i> per quel paniere di titoli su cui la strategia di copertura insiste.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articol o | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|--------------|--------|---|---|
| 41 | ANIA | 7- quater | 4 | Si richiede se la metodologia di contabilizzazione nella gestione separata prevista debba essere o meno replicata a livello di bilancio d'esercizio della Compagnia. | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Nel merito, come indicato nell'articolo 7-quater commi 1 e 4, la deroga ha valenza esclusivamente sui principi di contabilizzazione di proventi/oneri del derivato che sovrintendono l'amministrazione e la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, fermo quanto disposto dalla normativa vigente sia in materia di utilizzo dei derivati da parte dell'impresa di assicurazione, sia in termini di rappresentazione in bilancio. L'utilizzo della deroga contabile di cui alla norma richiamata è consentito esclusivamente nella gestione separata e trova evidenza nel libro mastro della gestione separata stessa mentre non può avere nessun impatto sui principi contabili che sovrintendono la rappresentazione in bilancio dell'operazione. A tal fine si richiama l'attenzione delle imprese sulla documentazione da predisporre ai sensi dell'articolo 7-quater comma 5 in merito alla contabilizzazione di ciascuna posta in essere avvalendosi della deroga contabile sulla gestione separata: nella documentazione dovrà trovare evidenza anche la perfetta neutralità di tale deroga sulla rappresentazione in bilancio dell'operazione stessa.</p> |
| 42 | ANIA | 7- quater | | Si chiede di precisare se alla luce delle modifiche apportate si introduce la possibilità di: - associare un attivo sottostante a più strumenti derivati in acquisto o vendita; - coprire – ovvero fare attività di hedging – solo alcuni rischi (per esempio, la volatilità o il rischio di credito) | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Si rinvia alle risoluzioni dei commenti 30 e 32</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|------------|--|---|
| | | | | degli attivi sottostanti. | |
| 43 | UNIPOL GRUPPO S.P.A: | 12 | 1, lett.a) | Si chiedono chiarimenti in relazione alle modalità e alla periodicità con le quali devono essere fornite, nel libro mastro, le evidenze riguardanti le plusvalenze realizzate. | <p>L'osservazione richiede una modifica al Regolamento.</p> <p>Nel merito, l'articolo 12 comma 1 lett. a) è stato emendato</p> |
| 44 | ANIA | 12 | 1-bis | Si chiede di precisare con maggior dettaglio le modalità con le quali occorre riportare nel libro mastro gli importi di utili realizzati e delle perdite sofferte iscritte nella posta rettificativa e le relative movimentazioni, anche con riferimento alla corrispondente rappresentazione che occorre riportare negli allegati A, B e C. In particolare, si chiede conferma in merito al fatto che nel prospetto della composizione, nel rendiconto riepilogativo e nel prospetto di vigilanza della gestione tale annotazione non | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Nel merito, la periodicità e le modalità di registrazione nel libro mastro seguono quelle previste per le altre tipologie di operazioni a sensi dello stesso articolo 12. Si conferma che la movimentazione della posta rettificativa non trova evidenza nei prospetti richiamati.</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|---|
| | | | | viene rappresentata. | |
| 45 | ANIA | 13 | 1-bis | Si chiede di chiarire con maggior dettaglio cosa si intenda per “evidenza analitica” che deve essere fornita. | L’osservazione richiede una modifica al Regolamento Il testo del Regolamento è stato emendato |
| 46 | Ordine degli Attuari | 13 | 1-bis | Si chiede di modificare il testo come segue: Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l’impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell’articolo 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto della quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario dell’attribuzione del fondo utili nel periodo di osservazione considerato, come previsto dagli articoli 7-bis e 7-ter. L’impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e | Proposta parzialmente accolta Il testo del Regolamento è stato emendato |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|---|
| | | | | accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell'importo residuo del fondo utili. L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A-bis, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa. | |
| 47 | ANIA | 13 | 3 | Nel caso in cui le prestazioni prevedano lo smontamento della quota del fondo utili attribuibile al contratto al momento della prestazione (per esempio, in caso di morte), si chiede di precisare se il prospetto di movimentazione del fondo utili debba considerare anche tale smontamento e, in caso positivo, come tale smontamento debba essere rappresentato nel rendiconto riepilogativo | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>È facoltà dell'impresa prevedere nel contratto una forma di attribuzione del fondo utili alla prestazione finale. In tal caso il rendiconto riepilogativo della gestione separata dovrà prevedere una quota di partecipazione del fondo al rendimento finanziario che non includa la parte relativa alle citate prestazioni, dandone separata evidenza nell'ambito del prospetto di movimentazione del fondo utili, che sarà reso disponibile con separate istruzioni.</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------|--------|--|---|
| | | | | della gestione. | |
| 48 | ANIA | 14-ter | 2 | Si chiede di consentire che, nel caso in cui il contraente abbia espressamente richiesto di ricevere le comunicazioni in corso di contratto nell'area riservata dell'Impresa, l'informativa relativa alle modifiche regolamentari possa essere inviata esclusivamente con tale modalità, in modo da semplificare gli adempimenti nel caso di clientela che abbia richiesto la dematerializzazione delle comunicazioni in corso di contratto. | <p>Proposta accolta</p> <p>Il testo del Regolamento è stato emendato</p> |
| 49 | UNIPOL GRUPPO S.P.A. | 14-ter | 2 | L'art. 14-ter disciplina l'informativa da rendere ai contraenti in caso di modifica del regolamento delle gestioni separate preesistenti, richiamando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 13 del | <p>Proposta accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n.48</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|-------|--|-------------------|
| | | | | <p>regolamento ISVAP n. 35/2010 ai titolari dei contratti di assicurazione.</p> <p>Il medesimo art. 14-ter, al comma 2, impone altresì, il tempestivo aggiornamento delle informative ai contraenti contenute nelle aree riservate dei siti internet delle imprese, ai sensi dell'art. 38 bis, co. 4 del sopracitato regolamento ISVAP n. 35/2010, obbligando l'inserimento dell'inciso:</p> <p><i>“l'avvertenza che le stesse” (ovvero le modifiche al regolamento della gestione separate) verranno comunicate anche per iscritto ai sensi del comma 1”.</i></p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 38-sexies del regolamento ISVAP n. 35/2010 in tema di “Comunicazioni</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>in corso di contratto mediante le aree riservate” stabilisce che <i>“le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del presente Regolamento mediante pubblicazione nell’area riservata”</i>.</p> <p>In un’ottica di coerenza di sistema con la disciplina poco sopra richiamata e di semplificazione delle procedure, data la valenza sostanzialmente informativa della comunicazione, senza prerogative esercitabili dal titolare del contratto alla ricezione delle comunicazione stessa, si chiede di riformulare l’art. 14-ter, co. 2, del</p> | |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | <p>documento in consultazione come di seguito proposto, eliminando l'ultimo periodo: <i>“Nell'ipotesi di cui all'articolo 14-bis, l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi dell'articolo 38 bis comma 4 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata e con l'avvertenza che le stesse verranno comunicate anche per iscritto ai sensi del comma 1.”</i></p> | |
| 50 | ANIA | 14-quater | 1 lettera b) | <p>Si segnala che il riferimento corretto sembra essere quello all'art. 12, comma 1-bis e non 2- bis.</p> | <p>Proposta accolta Il testo del Regolamento è stato emendato</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------|---|--|
| 51 | Ordine degli Attuari | 14-quater | 1 lettera b) | Sembrirebbe appropriato fare riferimento all'articolo 12 comma 1-bis piuttosto che al comma 2-bis. | <p>Proposta accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 50</p> |
| 52 | Ordine degli Attuari | 14-quater | 2 | La possibilità di derogare le regole di contabilizzazione degli utili/perdite per gli strumenti derivati è applicabile a tutte le gestioni separate, comprese quelle legate ai PIP, per i quali non risulta possibile esercitare il diritto di riscatto e pertanto in contraddizione con il diritto in capo agli assicurati in caso di variazioni contrattuali. | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2</p> |
| 53 | UNIPOL GRUPPO S.P.A. | 14-quater | 2 | Per maggiore chiarezza, si chiede di precisare ulteriormente il testo della disposizione in commento, come di seguito proposto, e cioè aggiungendo | <p>Proposta accolta</p> <p>Il testo del Regolamento è stato emendato.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--------|--|---|
| | | | | <p>l'inciso che segue, con caratteri in corsivo e grassetto: “Nell'ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. del ... l'impresa comunica preventivamente alla data di efficacia ...”.</p> | |
| 54 | Soggetto richiedente l'anonimato | 14-quater | 2 | <p><u>Dopo le osservazioni generali di cui sopra propongo che:</u></p> <p>L'art. 14 quater comma 2 prevede il diritto per l'assicurato di contratto esistente, in aggiunta alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere, la possibilità di agganciare il contratto in essere ad un'altra gestione separata gestita dalla stessa compagnia sempre senza l'applicazione di</p> | <p>Proposta accolta Il testo del Regolamento è stato emendato</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--------|--|--|
| | | | | alcun onere. | |
| 55 | Soggetto richiedente l'anonimato | 14-quater | 2 | <p><u>Dopo le osservazioni generali di cui sopra propongo che:</u></p> <p>L'art. 14 quater comma 2 preveda il diritto per l'assicurato di contratto esistente, in aggiunta alla possibilità di esercitare il diritto di riscatto senza l'applicazione di alcun onere, la possibilità di agganciare il contratto in essere ad un'altra gestione separata gestita dalla stessa compagnia sempre senza l'applicazione di alcun onere</p> | <p>Proposta accolta</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 54</p> |
| 56 | Soggetto richiedente l'anonimato | 14-quater | 3 | <p><u>Dopo le osservazioni generali di cui sopra propongo che:</u></p> <p>In caso di esercizio di riscatto da parte del contraente, sia modificato l'art. 14 quater comma 3, nel senso di attribuire</p> | <p>Proposta non accolta</p> <p>La facoltà, descritta all'art. 14-quater, comma 3, nella quale si assegna al contraente di poter riscattare il contratto è effettuata a condizioni di maggior favore, tenuto conto che si riconosce l'intero importo dell'accantonamento operato a suo favore (riserva matematica) <u>senza applicare eventuali costi per riscatto previsti dalle condizioni contrattuali.</u> Si segnala che le riserve matematiche sono determinate sulla base delle ipotesi tecniche (finanziarie e demografiche) alla base del calcolo dei premi, rivalutate sulla base del rendimento retrocesso dalla gestione separata. Ne consegue pertanto l'insussistenza tecnica di considerare eventuali versamenti futuri di premi.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|---|--|
| | | | | <p>chiaramente e nell'immediato al contraente tutte le potenziali utilità future del contratto al quale rinuncia.</p> <p>Facciamo l'esempio di una polizza con garanzia di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo, durata vita intera e con possibilità di effettuare nuovi versamenti liberi. Il valore attuale al quale il cliente rinuncerebbe con il riscatto deve tener conto non solo dei premi già versati, della sua aspettativa di vita residua e dei tassi di mercato, ma anche di potenziali congrui versamenti aggiuntivi che il cliente avrebbe probabilmente fatto in futuro a causa dei bassi tassi dei titoli di Stato.</p> | <p>Le prerogative introdotte assicurano adeguati ed equilibrati livelli di tutela del consumatore. Viceversa, la proposta in esame introdurrebbe presidi privi di fondamento oggettivo e misurabile, facendo riferimento a versamenti solo ipotetici e potenziali.</p> |
| 57 | ANIA | 14- | 3 | Si osserva che il | |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------------------|-----------|-------|--|---|
| | | quater | | <p>comma fa riferimento alla possibilità di liquidare un valore almeno pari alla riserva matematica. Si ritiene opportuno prevedere che l'importo indicato sia pari, e non "almeno pari", alla riserva matematica. Ciò anche al fine di evitare di dover accantonare, su tutte le polizze della gestione separata coinvolta, riserve di integrazione al valore di riscatto per integrazioni non necessariamente conosciute in anticipo dalla funzione attuariale, in quanto dipenderebbero dalla discrezionalità dell'impresa. Si chiede, pertanto, di modificare come richiesto il testo del comma.</p> | <p>Proposta accolta Il testo del Regolamento è stato emendato</p> |
| 58 | Soggetto richiedente l'anonimato | 14-quater | 3 | <p><u>Dopo le osservazioni generali di cui sopra propongo che:</u></p> | <p>Proposta non accolta Si veda la risoluzione al commento n. 56</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | <p>In caso di esercizio di riscatto da parte del contraente, sia modificato l'art. 14 quater comma 3, nel senso di attribuire chiaramente e nell'immediato al contraente tutte le potenziali utilità future del contratto al quale rinuncia.</p> <p>Facciamo l'esempio di una polizza con garanzia di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo, durata vita intera e con possibilità di effettuare nuovi versamenti liberi. Il valore attuale al quale il cliente rinuncerebbe con il riscatto deve tener conto non solo dei premi già versati, della sua aspettativa di vita residua e dei tassi di mercato, ma anche di potenziali congrui versamenti aggiuntivi</p> | |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------------|--------|---|--|
| | | | | che il cliente avrebbe probabilmente fatto in futuro a causa dei bassi tassi dei titoli di Stato. | |
| 59 | ANIA | Allegato A-bis | | <p>Nell'ambito delle gestioni caratterizzate da contratti collegati a fondo utili e contratti non collegati a fondo utili, il calcolo del coefficiente "M" che determina la proporzione delle plusvalenze nette realizzate da destinare al fondo utili non dovrebbe essere eseguito come proposto nel Documento di consultazione ma in proporzione e in coerenza con la "giacenza media" degli attivi sottostanti. Ad esempio, un notevole afflusso di nuovi contratti con fondo utili a dicembre fa incrementare il coefficiente M in base</p> | <p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>Si conferma che i contratti già esistenti, per i quali non vi è partecipazione del fondo utili alla determinazione del tasso di rendimento, non possono mai essere inficiati dalla quota di plusvalenze destinata al fondo utili. Il tasso di rendimento R1 viene calcolato, infatti, ai sensi dell'articolo 7 tenendo conto del complesso dei proventi e oneri della gestione ottenuti nel periodo di osservazione, senza alcun impatto riveniente dalla costituzione e rilascio del fondo utili che, si ribadisce, può agire solo per i nuovi contratti.</p> <p>Si riconosce che nei casi di significativi aumenti della nuova produzione, il cui rendimento è determinato in funzione del fondo utili, si ottengono notevoli variazioni di riserva matematica che possono inficiare l'individuazione della giusta quota di plusvalenze nette da attribuire al fondo stesso. Tuttavia, il criterio della riserva matematica non pare sostituibile con un criterio basato sulla giacenza media degli attivi: la gestione separata resta infatti unica e la giacenza media è rappresentata dall'insieme delle attività che generano rendimenti per entrambe le coorti di assicurati – vecchi e nuovi.</p> <p>Al fine di risolvere la criticità segnalata, le imprese, al verificarsi di significative variazioni di riserva nel corso del periodo di osservazione della gestione, possono calcolare la quota di plusvalenze nette da destinare al fondo utili considerando un valore di riserva matematica differente da quello più aggiornato riportato nel libro mastro.</p> <p>Il testo del Regolamento è stato emendato.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------------|--------|---|---|
| | | | | <p>all'effettivo periodo medio di permanenza (15 giorni), non inficiando la quota di proventi realizzati con riferimento ai contratti già esistenti, che per ipotesi non utilizzano il fondo utili.</p> <p>Si sottolinea pertanto l'importanza di modificare la formula in argomento, tenendo conto della giusta proporzione che corrisponde alla permanenza e alla giacenza media degli attivi a copertura dei contratti che beneficiano del fondo utili</p> | |
| 60 | ANIA | Allegato A-bis | | <p>Si chiede di verificare la correttezza, nel prospetto del rendiconto riepilogativo della gestione separata, della formula del tasso medio di rendimento. In particolare, sembra che</p> | <p>Proposta accolta</p> <p>Il prospetto è stato emendato</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|----------------|--------|---|---|
| | | | | <p>vi sia la seguente situazione da correggere. Errata: $R1 = (A+B+C+D) / G$ Corrige: $R1 = (A+B+C-D-E) / G$ dove "D" sono le spese di revisione contabile ed "E" le spese per l'acquisto e la vendita di attività. Peraltro, due righe più in alto c'è già l'espressione a numeratore (scritta correttamente). Pertanto si suggerisce la seguente notazione: Risultato finanziario netto $U = A+B+C-D-E$ Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011): $R1 = U / G$</p> | |
| 61 | Ordine degli Attuari | Allegato A-bis | | Si segnala un probabile refuso nella formula contenuta nel presente allegato in coerenza | <p>Proposta accolta Il prospetto è stato emendato</p> |

| Numero commento | Commentare | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|--|
| | | | | <p>con quanto definito al comma 2 dell'Articolo 7 e con quanto riportato alla voce 700 bis della stessa tabella: Errata: $R1 = (A+B+C+D)/G$ Corrige: $R1 = (A+B+C-D-E)/G$ Inoltre, per maggior chiarezza, si propone un'eventuale modifica delle formule indicate: Voce 700 - Risultato finanziario netto $S = A+B+C-D-E$ Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011): $R1 = S / G$ 700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art. 7-ter comma 1 lett b): $N = S \times M$</p> | |
| 62 | Ordine degli Attuari | Reg. 22/2008 | All. 14, punto 38 bis | <p>Si propone di sostituire la frase: “[...] l'impresa costituisce la riserva fondo utili che</p> | <p>Proposta non accolta La riserva fondo utili – iscritta tra le riserve matematiche - non è sottoposta a valutazione tecnico - attuariale trattandosi di un ammontare che comprende l'intero ammontare del fondo utili costituito in ciascuna gestione separata dell'impresa da iscrivere tra le riserve matematiche.</p> |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------------|----------|-------------------|---|--|
| | | | | <p>comprende l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate non attribuite al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione“, con la seguente:</p> <p>“[...] l'impresa costituisce la riserva fondo utili come accantonamento della parte del fondo utili che si prevede di retrocedere in futuro agli assicurati. Tale parte è determinata tramite stime attuariali prospettiche che facciano ricorso a criteri di prudenzialità. E' ritenuto ammissibile l'accantonamento a riserva dell'intero fondo utili.”</p> | <p>Si veda anche la risoluzione al commento n. 6</p> |
| 63 | Edoardo Gallo - BIP | | Entrata in vigore | <p>Buona sera, vi chiedo gentilmente se mi poteste indicare se è prevista una scadenza per l'entrata</p> | <p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento Non è prevista alcuna scadenza, ma solo, come per ogni provvedimento, una data di entrata in vigore, fissata il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. del Provvedimento che modifica il Regolamento.</p> |

| Numero commento | Commentato re | Articolo | Comm a | Contenuto | Risoluzione IVASS |
|-----------------|---------------|----------|--------|--|-------------------|
| | | | | in vigore delle modifiche al regolamento ISVAP n. 38/2011, illustrate nel documento di consultazione 4/2017. | |